

-CONTRATTO DI SERVIZI-

Tra

Comune di Postua, con sede in Postua (VC), Via Cappella, 2 - C.F. 82001530029 e P.I.V.A. 00415640028, in persona della sig.ra Maria Cristina Patrosso, CF PTRMCR49M63Z600Y in qualità di Legale rappresentante munito dei necessari poteri (di seguito "CONCEDENTE");

e

EOLO S.p.A. con sede in Busto Arsizio (VA), Via Gran San Bernardo, 12 - C.F. e P.IVA 02487230126 -, in persona di Roberto Gianini, nella sua qualità di procuratore speciale, munito dei necessari poteri, (di seguito "EOLO" o "EOLO"), - *dall'altra parte* -;

di seguito le "Parti" quando indicate congiuntamente;

Premesso che:

- 1) la CONCEDENTE ha la proprietà e/o disponibilità di beni mobili e/o immobili, idonei per l'installazione e l'esercizio di impianti per comunicazioni elettroniche (di seguito "la Porzione d'Immobile");
- 2) EOLO è una società operante in territorio italiano nel settore delle telecomunicazioni;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1- Premesse ed allegati

1.1 L'intestazione, le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di locazione (nel seguito "il Contratto").

Art.2 - Oggetto

2.1 La CONCEDENTE, come sopra rappresentata, concede a EOLO, che, come sopra rappresentata, accetta, di ospitare nella Porzione d'Immobile sita nel Comune di POSTUA (VC), in località Grafite, catastalmente censita al N.C.E.U. del Comune di POSTUA, Fg.18 Particella 108 C2 Classe U rendita € 15,34 le apparecchiature/impianti finalizzati alla ricetrasmissione dati e/o segnali radioelettrici in generale.

Art.3 – Durata del Contratto

3.1 La durata del presente Contratto è concordata e stabilita tra le Parti in anni **6 (sei)** con **decorrenza** dalla data di installazione degli Impianti della EOLO, evento che la stessa comunicherà alla CONCEDENTE a mezzo raccomandata a.r.

3.2 Il Contratto si intende tacitamente rinnovato per 6 (sei) anni, e così di seguito, salvo che una delle Parti dia all'altra disdetta con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, mediante lettera raccomandata a.r.

3.3 Nel corso della decorrenza del Contratto, la CONCEDENTE consente che EOLO possa recedere anticipatamente in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, mediante lettera raccomandata a.r.

Art.4 - Corrispettivo

4.1 A partire dalla data di decorrenza convenzionale della presente, il canone annuo per l'ospitalità è determinato in **Euro 1.200,00 (milleduecento/00) + IVA**, se dovuta, comprensivo delle spese generali e gli oneri accessori.

4.2 Tale importo sarà corrisposto in **rate trimestrali pari ad Euro 300,00 (trecento/00) + IVA**, se dovuta, da corrispondere entro i primi 60 (sessanta) giorni d.f.f.m.

4.3 I pagamenti saranno compiuti a mezzo bonifico bancario e saranno accreditati sul conto corrente di seguito indicato: **IBAN IT03C0609022308000019140000** intestato a **COMUNE DI POSTUA**

Art.5 – Uso della Porzione di Immobile

5.1 EOLO, avrà facoltà di presentare istanze e domande alle amministrazioni competenti al fine di ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie all'installazione ed al mantenimento degli Impianti.

Art.6 - Obblighi e responsabilità delle Parti

6.1 EOLO non risponde per furti e/o danni a cose e beni di proprietà e/o in disponibilità della CONCEDENTE, la quale rinuncia sin da ora ad ogni rivalsa nei confronti di EOLO, fatti salvi i casi di comprovata responsabilità di EOLO stessa.

6.2 La CONCEDENTE potrà concedere ad altri operatori nel settore dei servizi di comunicazione elettronica e delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione del sito oggetto del presente contratto, previa comunicazione mediante raccomandata a.r./posta elettronica certificata, da inviarsi prima dell'utilizzo, e dietro presentazione di idonea documentazione che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della CONDUTTRICE. Allo stesso modo la CONDUTTRICE si assume l'onere della verifica della compatibilità dei propri apparati con i sistemi già esistenti

ed installati sul luogo oggetto del presente contratto.

6.3 La PARTE LOCATRICE si impegna a dare tempestiva comunicazione telefonica (num. tel. 015/7690006) a EOLO in qualsiasi caso d'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per un arco di tempo superiore alle 4 (quattro) ore.

Art.7 - Accesso alla Porzione di Immobile

7.1 EOLO potrà accedere alla Porzione di Immobile, ove ospitati i propri Impianti, liberamente, con qualsiasi mezzo, direttamente o a mezzo di personale da esse incaricato munito di chiavi e dei mezzi necessari per l'espletamento della propria attività, in ogni momento e senza restrizioni.

Art.8 – Risoluzione di diritto del Contratto

8.1 Il presente Contratto, si intenderà, in ogni caso, risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nel caso in cui:

A) qualsiasi competente Autorità vieti a EOLO di irradiare qualsiasi segnale della Porzione di Immobile interessata;

B) perdita da parte di EOLO del diritto e/o delle autorizzazioni necessarie all'utilizzo della frequenza assegnata.

Art.9 - Cessioni del Contratto e modifiche societarie

9.1 La CONCEDENTE autorizza preventivamente EOLO a cedere il presente Contratto a soggetti terzi.

9.2 Il presente Contratto resterà valido anche in caso di qualsiasi modifica societaria della EOLO.

Art.10 – Modifiche al Contratto

10.1 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida solo se risultante da atto sottoscritto tra le Parti.

Art.11 – Spese e registrazione

11.1 Tutte le eventuali spese e/o gli oneri relativi alla registrazione del presente Contratto saranno suddivise tra le Parti al 50% come per legge. La registrazione del presente Contratto avverrà ad opera di EOLO.

Art.12 – Elezione di domicilio

12.1 Per tutte le comunicazioni relative al presente Contratto le Parti eleggono domicilio:

la CONCEDENTE: VIA CAPPELLA 2 POSTUA (VC)

EOLO: Busto Arsizio (VA), Via Gran San Bernardo, 12

12.2 Le Parti convengono che le comunicazioni inviate ad un diverso indirizzo o con modalità diverse da quelle previste nel presente Contratto non avranno alcun valore.

Art. 13 – Foro Competente

13.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e/o la risoluzione, sarà competente il Foro di Vercelli.

Ai sensi del D.lgs. n. 28/2010, nel caso di esperimento, facoltativo od obbligatorio, del tentativo di conciliazione, relativo a qualsiasi controversia avente ad oggetto il presente Contratto, sarà esclusivamente competente l'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI MILANO, sito in comune

di Milano via S. Barnaba 29 palazzina ANMIG.

Art.14 – Privacy

14.1 Ai fini della tutela della privacy, in ottemperanza con le disposizioni del d.lgs. n° 196 del 30/06/2003 (Codice Privacy), le Parti si danno reciprocamente atto che i dati che verranno scambiati e trattati sono necessari alla corretta e completa gestione del rapporto contrattuale.

Le Parti dichiarano, inoltre, di essere al corrente dei diritti alle stesse riservati, così come previsti dall'art. 7 del succitato Codice.

Art. 15 - Modello organizzativo e Codice etico

15.1 La CONCEDENTE prende atto che EOLO è tenuta al rispetto del Modello Organizzativo e del Codice Etico approvati dagli organi competenti di quest'ultima, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..

Per l'effetto ed ai fini strettamente legati all'esecuzione del presente Contratto la CONCEDENTE si obbliga sin d'ora, per quanto di propria competenza, al rispetto di quanto previsto nel Modello Organizzativo e Codice Etico citati, a disposizione presso la sede sociale ovvero sul seguente sito internet www.eolo.it

15.2 È esclusiva facoltà di EOLO risolvere il presente contratto in caso di mancata osservanza, da parte della CONCEDENTE, delle disposizioni contenute nel Codice Etico adottato da EOLO.

Letto confermato e sottoscritto.

_____ li _____

CONCEDENTE

EOLO S.p.A.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente Contratto sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative e quindi di incontro delle loro libere volontà e che, pertanto, anche le clausole e condizioni che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

_____ li _____

CONCEDENTE

EOLO S.p.A.
